

Sentenza n. 4454/2026

Depositata il 14/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 13/07/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

BOMBINO ANNA, Presidente
FANTINI UGO MARIA, Relatore
MARI ATTILIO, Giudice

in data 13/07/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1237/2025 depositato il 05/03/2025

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 8849/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 02/07/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021002DI0000000770001 REGISTRO 2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente **Ricorrente_1** impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 8849 del 2.07.2024 che ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE di ROMA 3** avverso l'avviso di liquidazione relativo a imposta di registro 2021 richiesta in dipendenza della registrazione del decreto ingiuntivo n. 77/2021 emesso dal Tribunale di Velletri. L'atto liquidava l'imposta nella misura indicata come doppia tassa fissa, oltre agli accessori.

Il ricorrente deduceva, in sintesi, il difetto di motivazione dell'avviso e l'indebita duplicazione dell'imposta, sostenendo che l'atto impositivo non chiariva la ragione giuridica della seconda imposizione in misura fissa e che le fatture professionali poste a base del decreto ingiuntivo erano già operazioni soggette a IVA.

Il primo giudice riteneva sufficiente l'indicazione del decreto ingiuntivo e reputava legittima la tassazione applicata, richiamando la circolare ministeriale n. 34/E del 2001, secondo cui ai decreti ingiuntivi richiesti per ottenere il riconoscimento di crediti derivanti da fatture per onorari o compensi professionali si applica l'imposta fissa sul provvedimento giudiziario e un'ulteriore imposta fissa per l'enunciazione del rapporto negoziale sottostante.

Il contribuente ha proposto appello, affidandolo a due ordini di censure.

Con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché il giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire le difese dell'Ufficio. Con il secondo motivo deduce l'erronea valutazione degli atti e dei mezzi di prova, insistendo sul difetto di motivazione dell'avviso, sull'assenza di una puntuale indicazione degli articoli del D.P.R. n. 131 del 1986 e sull'illegittimità della duplicazione della tassa fissa.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Ha evidenziato che l'avviso conteneva gli elementi identificativi del decreto ingiuntivo, l'oggetto del rapporto civile, ossia il pagamento di fatture per compensi professionali, e la misura della doppia imposizione fissa; ha inoltre richiamato l'art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986, la nota II all'art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto, l'art. 40 del testo unico e la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di enunciazione.

Con nota del 18 giugno 2026 l'appellante ha depositato ulteriore giurisprudenza di merito.

Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese e argomentazioni difensive con vittoria di spese.

All'udienza camerale del 13 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, non merita accoglimento.

1.1. Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, la motivazione è meramente apparente soltanto quando, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere la *ratio decidendi* e impedisca il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.

1.2. Non è invece nulla la sentenza che, anche in forma sintetica, individui la questione controversa, enunci il principio applicato e colleghi tale principio alla fattispecie concreta.

1.3. Nel caso di specie la sentenza impugnata, sebbene essenziale, espone il fatto generatore della pretesa, riassume le censure del contribuente, individua la questione della motivazione dell'avviso e della doppia imposizione fissa, richiama il criterio dell'individuabilità dell'atto giudiziario registrato e indica la ragione per la quale reputa dovuta anche l'ulteriore imposta fissa per il rapporto sottostante.

Tale apparato argomentativo è sufficiente a rendere percepibile la decisione e consente a questa Corte di esercitare pienamente il sindacato devolutivo sul merito delle censure.

1.4. Va dunque esclusa la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il giudice tributario di appello, del resto, quando rigetta la censura di nullità della sentenza, deve comunque procedere all'esame del rapporto tributario nei limiti dei motivi devoluti.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.1. In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione deve essere verificato in concreto, alla luce della funzione propria della motivazione dell'atto tributario: porre il contribuente in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa e di approntare una difesa consapevole. La motivazione non richiede formule particolari, né la completa esposizione di ogni argomento giuridico che l'amministrazione potrà poi svolgere in giudizio; richiede, però, che l'atto renda identificabile il titolo impositivo e comprensibile la ragione della somma richiesta.

2.2. Per gli atti giudiziari, quando la liquidazione dipende dal provvedimento giudiziario registrato, l'indicazione degli estremi del provvedimento, della sua natura e dell'autorità che lo ha emesso è normalmente idonea ad assolvere l'onere motivazionale, purché il contribuente sia messo in grado di individuare agevolmente l'atto senza attività di ricerca complessa (*Cass. n. 11283/2022; Cass. n. 2311/2024*).

2.3. Il principio, invocato dall'appellante, secondo cui l'amministrazione non può integrare in giudizio una motivazione originariamente mancante non conduce, nel presente caso, all'annullamento dell'avviso. Il divieto di motivazione postuma opera quando l'atto non consenta *ab origine* di comprendere perché sia richiesta una determinata imposizione. Qui, invece, per quanto emerge dagli atti processuali e dalla stessa trascrizione operata dall'appellante, l'avviso richiamava il D.P.R. n. 131 del 1986, indicava il decreto ingiuntivo n.

77/2021 del Tribunale di Velletri, riportava l'oggetto del contenzioso civile come pagamento di fatture e specificava che l'importo era determinato nella misura della doppia taxa fissa.

2.4. La combinazione di tali elementi rendeva riconoscibile non soltanto il provvedimento giudiziario oggetto di registrazione, ma anche la ragione della seconda imposizione: la tassazione, in misura fissa, del rapporto sottostante enunciato nel decreto monitorio. Il contribuente ha infatti potuto contestare sin dal ricorso introduttivo proprio la doppia imposizione e il suo fondamento, sicché non risulta compresso il diritto di difesa.

2.5. La mancata indicazione numerica, nell'avviso, di tutti gli articoli della disciplina applicabile non integra di per sé un vizio invalidante, quando l'atto esponga i dati fattuali essenziali, il tributo richiesto e il criterio di liquidazione. La motivazione dell'atto impositivo non si risolve in un indice normativo: essa deve rendere intelligibile la pretesa. Nel caso in esame l'indicazione del decreto, del pagamento di fatture e della doppia taxa fissa assolve tale funzione.

3. Nel merito, la pretesa impositiva è conforme alla disciplina del registro.

3.1. Il decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme è atto dell'autorità giudiziaria soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto. Quando il provvedimento giudiziario concerne corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, opera il principio di alternatività di cui all'art. 40 del testo unico, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, secondo la nota II all'art. 8 della Tariffa.

3.2. A tale prima imposizione si affianca, nei casi in cui il provvedimento giudiziario enunci un rapporto negoziale non registrato intercorso tra le stesse parti, la disciplina dell'art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986.

La norma stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. L'imposta di registro, quale imposta d'atto, colpisce dunque anche il negozio enunciato, quando l'atto soggetto a registrazione consenta di individuarne gli elementi essenziali.

3.3. La più recente giurisprudenza di legittimità ha rafforzato tale lettura.

In particolare, Cass. 23 gennaio 2024, n. 2296, e Cass. 25 gennaio 2024, n. 2443, hanno affermato che il decreto ingiuntivo, quando è idoneo a identificare soggettivamente e oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, integra una fattispecie di enunciazione rilevante ai fini dell'imposta di registro; pertanto, in sede di registrazione del decreto, è dovuta anche l'imposta applicabile al negozio enunciato, pur in assenza di un autonomo caso d'uso.

3.4. La fattispecie in esame rientra in tale schema.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso per il pagamento di fatture relative a compensi professionali. Le fatture non sono qui assunte come atti negoziali autonomamente tassabili in

quanto tali, ma come elementi documentali che rendono individuabile il rapporto professionale sottostante tra le parti. Proprio perché il rapporto enunciato riguarda prestazioni soggette a IVA, l'imposta sul negozio sottostante non è proporzionale, ma fissa, per effetto dell'art. 40 del testo unico.

3.5. Ne discende che la liquidazione di due imposte fisse, una relativa al decreto ingiuntivo e l'altra relativa al rapporto negoziale enunciato, è coerente con il sistema del D.P.R. n. 131 del 1986. La conclusione è altresì in linea con l'indirizzo amministrativo espresso dalla circolare n. 34/E del 2001, la quale, pur non avendo natura normativa né vincolando il giudice, rappresenta una ricostruzione interpretativa conforme al dato legislativo e alla successiva evoluzione giurisprudenziale, là dove prevede, per i decreti ingiuntivi richiesti per ottenere il riconoscimento di crediti derivanti da fatture per onorari o compensi professionali, l'applicazione dell'imposta fissa sul decreto e di un'ulteriore imposta fissa per l'enunciazione del negozio sottostante.

4. Non persuade la tesi secondo cui l'assoggettamento a IVA delle fatture impedirebbe qualsiasi ulteriore imposizione di registro. Il principio di alternatività non esclude la registrazione dell'atto giudiziario né l'applicazione dell'imposta fissa sul rapporto enunciato; esclude, piuttosto, la tassazione proporzionale di operazioni già soggette a IVA, sostituendola con l'imposta in misura fissa. È esattamente quanto l'Ufficio ha fatto nel caso di specie.

5. Neppure assumono decisiva rilevanza il precedente avviso di liquidazione prodotto dall'appellante e la giurisprudenza di merito richiamata a sostegno della diversa tesi.

5.1. Il primo, costituisce un atto relativo ad altra fattispecie e non vincola l'amministrazione né il giudice; la seconda, oltre a non avere efficacia nomofilattica, va comunque coordinata con il più recente indirizzo della Corte di Cassazione sull'enunciazione nei decreti ingiuntivi. L'eventuale difformità di prassi in singoli uffici non può fondare un diritto del contribuente a una tassazione non conforme alla legge.

6. Quanto alla voce concernente le spese di notificazione, la censura è formulata in modo accessorio rispetto alla doglianza principale sulla doppia taxa fissa e non è sorretta, nel presente grado, da uno specifico sviluppo argomentativo idoneo a incidere sulla legittimità sostanziale della liquidazione dell'imposta. In ogni caso, l'eventuale contestazione di una minima voce accessoria non giustificherebbe l'annullamento della pretesa impositiva principale, che resta correttamente determinata in euro 400,00.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.

8. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Liquidà le spese di lite da rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 300,00.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2026

IL RELATORE

Ugo Maria Fantini

IL PRESIDENTE

Anna Bombino